
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Assegno di divorzio: fino a che punto vale la dichiarazione dei redditi? Il giudice può disattenderla.

Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, bene può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.

Tribunale di Cassino, sentenza del 10.03.2015

...omissis...

Dalla compiuta lettura del materiale documentale prodotto ed acquisito anche tramite l'ausilio richiesto alla xxxx, il Collegio reputa, per quanto per altro possa esser tenuto da conto, che le condizioni reddituali dei due coniugi risultano pressoché identiche a quelle esistenti al momento della separazione.

Va premesso, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, che le dichiarazioni dei

redditi dell'obbligato, in quanto svolgono funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, bene può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie; sicché legittimamente egli, nel determinare ai fini in questione il reddito dei coniugi, tiene conto delle potenzialità dell'attività di impresa esercitata dal coniuge obbligato e dall'entità oggettiva delle sue risorse, mobiliari ed immobiliari (v. Cass Sez In. 20352/08).

E, nel nostro caso (esattamente come in quello affrontato dalla Corte di Cassazione in detta sua pronuncia), l'inaffidabilità delle allegare dichiarazioni dei redditi presentate dal sig xxxxxx consegue già di per sé al riscontro che in pressoché la totalità delle annualità il reddito dichiarato risulta persino inferiore all'ammontare degli importi da lui corrisposti alla moglie, anche per la figlia.

D'altro canto, dalle esperite indagini, è emerso che, per gli anni oggetto della verifica (2010, 2011, 2012, 2013), la ditta individuale "xxx." a lui intestata ha fatto registrare sul proprio conto corrente bancario entrate crescenti da Euro 105.983,00 fino ad Euro 175.285,76 (per l'anno 2012) con calo ad Euro 34.915,56 solo nell'anno 2013 quando, però, già era stata attivata, con ordinanza del xxxx.i. datata 17.10.12, l'indagine delegata alla Gxxxxx. anche su tutti i conti riconducibili al ricorrente: tale ultimo dato, dunque, appare poco significativo, per altro essendo notorio che la crisi dei consumi (cui si è riferito il ricorrente) è iniziata nel nostro Paese ben prima dell'anno 2013. Per altro, tale dato deve esser associato a quello risultante dalla lettura del diverso conto x presso lo stesso xx di Risparmio Lucca Pisa Livorno alla "G.Gxxxxxxx", la nuova ditta in forma societaria avviata dal ricorrente che, nel medesimo anno 2013, ha fatto registrare entrate per un totale di Euro 103.392,40.

Ancor più significativo il fatto che, contemporaneamente, per le stesse annualità, è risultato che il sig xx., come soggetto fisico, ha movimentato presso il medesimo Istituto proprio conto corrente personale con discrete somme (media di ca Euro 20.000,00 annui), ha acceso un libretto di risparmio ordinario il 24.6.10 depositandovi importi che al 31.12.11 avevano raggiunto l'ammontare di Euro 32.483,86 e, a fine febbraio 2012 ha rinnovato la polizza assicurativa decennale con versamento unico di Euro 65.025,00 (per lo stesso importo, ma quinquennale, l'aveva stipulata il 2.3.07: v. all 15 fascicolo resistente) acquistando, con buona probabilità impegnando il maggior ricavo ottenuto dall'incasso di quest'ultima, obbligazioni per Euro 9.718,00 depositate in apposito dossier titoli.

La sua ditta individuale è risultata intestataria di una vettura, di due autocarri; egli stesso, in sede di separazione e nella presente ha confermato di avvalersi della collaborazione di più operai, di averne uno assunto stabilmente.

L'insieme di tali riscontri, dunque, vale ad attestare la sostanziale invarianza della buona condizione economica del ricorrente, a prescindere dalle sue ripetute partecipazioni alle gare di rally amatoriale (la resistente ha depositato copiosa documentazione anche fotografica per risconrarla) che pure, per quanto il xxxxx abbia replicato, inevitabilmente hanno dovuto coinvolgere alcune sue risorse, seppur solo in parte rispetto ai documentati costi complessivi per la partecipazione a ciascuna competizione.

Da ultimo, con la sua nuova compagna dalla quale ha avuto altro figlio, la quale lavora da anni come maestra a tempo pieno, egli si è trasferito a vivere in una casa sempre sull' Isola d'Elba acquistata a nome di quest'ultima, così sollevandosi da ogni onere (in precedenza allegato pari ad Euro 500,00 mensili) per canone di locazione.

Senza trascurare che egli è proprietario dell'appartamento in Pignatato Interamna.

A tutto ciò va aggiunto, sempre secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che:

"A seguito della separazione o del divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza; il solo cambiamento della condizione familiare del genitori tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole" (Cass Sez I n. 15065/00).

D'altro canto, la sig.ra xxx. ha prodotto copiosa documentazione riferita alle sue richieste di poter espletare lavoro di diversa e pur generica qualità, a fronte della quale non è stata dedotta né fornita prova che ella abbia intrapreso occupazione stabile, nemmeno a tempo parziale e irregolare. Consegue che, seppur potendosi presumere suoi impieghi lavorativi

saltuari e con modesta retribuzione (in passato ella aveva svolto lavori presso strutture ricettive, bar , nell'isola d'xxxxlba), certo non può contestarsi che ella sia in condizioni di necessitare l'aiuto dal coniuge, per come detto in ben diverse condizioni economiche.

In considerazione, dunque, dell'importo che si va a riconoscere a favore della convenuta ed a carico del sig xxxxx a titolo di assegno divorzile, il Collegio reputa equo imporgli di continuare a versare, da oggi, mensilmente l'importo di Euro 600,00, con i maturati e maturandi aggiornamenti, per il concorso nel mantenimento della figlia, ed il contributo al 50% delle spese straordinarie.

Và riconosciuto altresì il diritto della sig.ra xxx. all'assegno divorzile.

Come noto, l'accertamento del diritto a tale assegno (cui va riconosciuta la finalità assistenziale stante il chiaro tenore dell' art 5 comma 6 L. n. 898 del 1970) si articola in due fasi: nella prima occorre valutare se sussista il diritto in astratto, ovvero se vi sia effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi con riguardo al tenore di vita goduto in costanza del matrimonio e fissate al momento del divorzio o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; nella seconda fase, ove la prima abbia avuto esito positivo, si procederà alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma: il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (c.d. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (c.d. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata della effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (Cass Sez I n. 23906/09).

Nei nostro caso, ribadita la inadeguatezza dei mezzi della ricorrente a mantenere il precedente tenore di vita, si è in presenza di rapporto coniugale durato circa sette anni, con la nascita della figlia.

Pertanto, è di tutta evidenza la rilevanza del contributo dato dalla sig.ra Dxxxx. alla conduzione familiare e non può non esserle riconosciuto l'assegno.

Assegno che, per tutto quanto esposto, tenuto conto della non lunga durata del rapporto e della significativa entità del contributo offerto e confermato a carico del xx. per il sostentamento della figlia, è determinato nell'importo di Euro 400,00 mensili con i futuri adeguamenti annui su base Istat indici xxxxx

Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita paterno della figlia, il Collegio ritiene congruo alla condizione di distanza dei due il calendario pattuito in sede di separazione ed oggetto dell'omologa, fermo l'invito al responsabile previo colloquio fra i due genitori.

Ogni ulteriore e diversa istanza relativa a profili restitutori conseguenti allo scioglimento della comunione dei beni fra essi coniugi (quale quella avanzata dalla convenuta con riferimento ad importi in passato giacenti su conto intestato ad entrambi) esulando dall'ambito del presente procedimento è dichiarata inammissibile.

State l'esito complessivo del giudizio (ovvero del rigetto della preliminare e del mancato accoglimento della domanda per i maggiori importi avanzata dalla convenuta) stimasi equo disporsi la compensazione delle spese di lite fra le parti.

p.q.m.

il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg xxxx S. xxxFixxxxxx il 23.9.00, iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune alla Parte II, Serie xxx, Anno 2000, n. 24;
- ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- conferma integralmente le disposizioni vigenti nel regime di separazione riguardo l'affido, il collocamento della figlia minore, il regime di visita, e stabilisce da oggi in Euro 600,00 mensili il contributo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che il sig Mxxx. versi alla sig.xx.S. assegno divorzile di Euro 400,00 con futuri adeguamenti Istat su base Istat indici Fxxxxxxi;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Cassino, il 4 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2015.